

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 8989 / 51.2016.11. del 21 APR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Rimborso spese iscrizione albo avvocati – Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Patti in liquidazione – Quesito

Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione  
Servizio 25  
Palermo  
(Rif. Prot. 17686 del 18.04.02016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità che possa procedersi al rimborso delle quote di iscrizione all'albo speciale degli avvocati di un dirigente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e turismo di Patti, oggi in liquidazione, quale “*responsabile dell'Ufficio del contenzioso del lavoro*” del medesimo ente.

Si riferisce in proposito che il dirigente ha avanzato richiesta di rimborso per gli anni 2006, 2007 e 2008, allegando la precedente istanza presentata in data 15.9.2009, al “*Servizio pro tempore Patrimonio, Partecipazioni e Liquidazioni*” del Dipartimento, unitamente alla deliberazione dell'A.A.S.T. di Patti n. 89 del 13.11.1998, al certificato rilasciato in data 10.09.2009 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti e dall'allegato n. 6/a del bilancio della liquidazione reso dal Commissario liquidatore con deliberazione n. 14 del 6.3.2008.

Viene, pertanto, chiesto parere in relazione al diritto al rimborso.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, e nei limiti del parere richiesto, si rileva che il comma 2 dell'articolo 23 della legge 31.12.2012, n. 247, prevede che “*per l'iscrizione nell'elenco, gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale*”.

Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata non sembra destare dubbi interpretativi di alcun genere, atteso che, tra le condizioni richieste per l'iscrizione all'albo è prevista la forma esclusiva delle funzioni svolte. E' cioè necessario, ai fini dell'ottenimento

dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati, che il richiedente non sia “semplicemente” in rapporto di lavoro con l'ente pubblico, ma è altresì indispensabile che l'attività dallo stesso prestata sia esercitata in forma esclusiva e, conseguentemente, con esclusione di qualsivoglia ulteriore prestazione svolta al di fuori dell'ufficio legale di appartenenza stabilmente costituito <sup>1</sup> (come nel caso di attività gestionali di natura amministrativa non sussumibili tra le attività forensi *strictu sensu* considerate di patrocinio legale e attività consultiva).

In tal senso depono anche il primo comma dell'articolo 23 citato che consente l'iscrizione nell'albo speciale a condizione che all'avvocato venga affidata la “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente” (e cioè soltanto quelli dell'ufficio di appartenenza).

Conseguentemente, ed in riferimento alla fattispecie posta all'attenzione dello scrivente, l'eventuale rimborso non potrà che avere ad oggetto l'arco temporale in cui il dirigente avvocato ha svolto l'attività di responsabile dell'ufficio legale per l'ente oggi in liquidazione.

Poste le superiori premesse, si osserva che “*la spesa sostenuta dal dipendente per l'iscrizione all'Albo professionale è una spesa che risponde all'esclusivo interesse del datore di lavoro e non anche all'interesse del lavoratore*”<sup>2</sup>, e pertanto, anche in assenza di un'espressa previsione legale, “*vale il principio generale, secondo cui le spese sostenute dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente*”. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che “*la normativa (di riferimento) è quella che, nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c., stabilisce che il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari*”.

“*L'attività dei professionisti dipendenti dall'Istituto è assimilabile a quella del mandatario, presupponendo il conferimento della procura, e comunque il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale e il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione non possono che comportare l'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese di cui si tratta, sostenute dal dipendente per esercitare la professione nell'esclusivo interesse datoriale*”<sup>3 4</sup>.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

<sup>1</sup> Cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. un., 15-09-2010, n. 19547: “L'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici - nel caso di specie istituto di credito di diritto pubblico - richiede, quale presupposto imprescindibile la «esclusività» dell'espletamento da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente presso il quale prestano la propria opera, risultando incompatibile, a tal fine, lo svolgimento di attività gestionali, nella fattispecie attività di coordinamento inerenti ad uffici, funzioni e strutture per l'area territoriale Sicilia della banca Monte dei Paschi di Siena.”

Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 16-07-2008, n. 19497.

<sup>2</sup> Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928.


<sup>3</sup> Cass. Civile Sezione lavoro 16 aprile 2015, n. 7776.

<sup>4</sup> Nella sentenza citata, il primo giudice ha ritenuto applicabile al credito in oggetto, configurato come indebito oggettivo, la prescrizione ordinaria decennale.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

